



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Area Esecuzione

VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DEL 15/05/2024

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dato atto che è possibile la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza
con cui è stata disposta la trattazione scritta;

dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito
di note scritte a cura delle parti costituite;

letti gli atti del procedimento R.G.E. 76/2017;

rilevato che il debitore esecutato ha depositato in data 06/07/2021 ricorso in opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c., salvo poi chiedere la sospensione ex art. 624 bis c.p.c. all'udienza
del 04/05/2022, per poi richiedere nuovamente all'odierna udienza l'accoglimento del proposto
ricorso in opposizione, si rigetta l'istanza di sospensione del processo esecutivo immobiliare de quo
inaudita altera parte non sussistendone i presupposti sulla base degli atti;

rilevato che occorre integrare il contraddittorio tra le parti al fine di valutare l'istanza di sospensione
proposta dalla parte ricorrente;

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del 07/05/2025, assegnando al ricorrente termine
fino al 07/04/2024 per la notifica del ricorso e del presente provvedimento alle sole parti
successivamente intervenute a cui il ricorso non sia stato già notificato entro il termine perentorio del
30/07/2021 disposto dal precedente GE con provvedimento del 06/07/2021;

RIMETTE gli atti al professionista delegato per l'esperimento di altri tre tentativi di vendita.

DISPONE che il Professionista delegato proceda all'espletamento di altri tre esperimenti di vendita
con riduzione di prezzo nella misura di 1/4 rispetto all'ultimo avviso di vendita, rimettendo all'esito
gli atti al GE;

letto l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del d. lgs. 149/2022;

FISSA

l'udienza del 07/05/2025 per la verifica di quanto sopra con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare) e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alle ore 08.00 del giorno come sopra fissato per l'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "note scritte in sostituzione dell'udienza";

AVVERTE

- che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;
 - che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice.
- Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e agli ausiliari e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 15/05/2024

Il Giudice dell'Esecuzione

- Dott. Davide Visconti -